

Allegato A

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2, DEL D.LGS. 2

GENNAIO 2018, N. 1

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna (di seguito indicata anche come Agenzia)

rappresentata dal Direttore _____, domiciliato in Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna

E

Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. (di seguito indicata come FER) con sede legale ed amministrativa in Via Foro Boario, 27 – 44122 Ferrara, rappresentata dal Direttore Generale _____

congiuntamente indicate come le “parti”

PREMESSO CHE

- l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, ha previsto che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze;

- l'art. 4, comma 2, del medesimo D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 prevede che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;

- ai sensi del citato art. 13, comma 2 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, tra i soggetti concorrenti sono contemplate le aziende, società e altre

	organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le	
	finalità di protezione civile;	
	- con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2006,	
	emanata ai sensi dell'art.5, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 343 del	
	2001 abrogato dall'art. 48, comma 1, lett. e), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.	
	1, sono state fornite indicazioni per il "Coordinamento delle iniziative e	
	delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di	
	assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari,	
	aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con	
	presenza di sostanze pericolose";	
	- la citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile	
	2006 - nelle more dell'adozione delle Direttive di cui all'art. 15 del D.	
	Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 continua a trovare applicazione ai sensi del	
	comma 5 dell'art. 15 del medesimo decreto secondo cui "Fino alla	
	pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o	
	fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le	
	direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente	
	normativa in materia di protezione civile";	
	- con la Direttiva del 2 maggio 2006 e ss.mm.ii., il Dipartimento della	
	Protezione Civile ha formulato indicazioni operative specifiche cui far	
	referimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari e stradali ed	
	incidenti con presenza di sostanze pericolose;	
	- FER è gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale, di proprietà o	
	competenza della Regione, ai sensi di quanto previsto dagli art. 18 e 22	
	della L.R. 02 ottobre 1998, n. 30 ed opera in regime di concessione ai	

	sensi dell'art.13, comma 4 della medesima legge, con atto n. 4440	
	datato 31 gennaio 2012;	
	- FER, in qualità di Società di gestione, di cui all'articolo 38, comma 2,	
	della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14, è una società "in house",	
	a totale capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 e 2 della	
	L.R. 02 ottobre 1998, n. 30 e successive modifiche;	
	- la rete ferroviaria gestita da FER, ai sensi del D.Lgs. 15 luglio 2015,	
	n.112 e del DM 05 agosto 2016, è compresa nello spazio ferroviario	
	europeo unico e l'attività di FER è pertanto soggetta a tutte le norme	
	nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e adeguamento tecnico;	
	- in Regione Emilia-Romagna è in vigore la Legge Regionale 7 febbraio	
	2005, n.1;	
	- in Agenzia è attiva la Sala Operativa di Protezione Civile, sia per	
	attività di previsione e prevenzione, sia per il supporto al sistema di	
	Protezione Civile per la gestione delle emergenze, in particolare per	
	quanto concerne il coordinamento degli interventi e delle attività delle	
	strutture regionali;	
	- nell'ambito della Sala Operativa regionale, opera il Centro Funzionale,	
	attivato ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri	
	del 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e	
	funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il	
	rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile", che svolge	
	tutte le attività legate all'allertamento e ricopre il ruolo di struttura	
	tecnico-scientifica di supporto alle Autorità di Protezione Civile.	

CONSIDERATO

- che FER gestisce, nell'ambito della Regione Emilia-Romagna e di una limitata porzione della limitrofa Regione Lombardia, 364 km di rete ferroviaria a binario semplice (di cui circa 300 in Regione Emilia-Romagna), gestisce inoltre, sempre nell'ambito delle due Regioni, 8 scali merci, 52 stazioni e 68 fermate con servizio viaggiatori (circa 45 stazioni e oltre 65 fermate in Regione Emilia-Romagna);

DATO ATTO

che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue:

ART. 1

CONTESTI EMERGENZIALI DI RIFERIMENTO

Le parti con il presente accordo assicurano un costante sviluppo ai reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per la circolazione ferroviaria.

A tal fine, si individuano prevalentemente quali aree di comune interesse quelle di seguito elencate:

a) Emergenze ferroviarie

- Criticità/emergenze ferroviarie per cause tecniche;
- Criticità/emergenze ferroviarie per cause di forza maggiore, cause naturali e antropiche;
- Incidenti ferroviari (disciplinati dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006 «Indicazioni per il

coordinamento operativo di emergenze» e ss.mm.ii., con la quale sono state fornite indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari).

b) Attività di previsione e prevenzione

- Sistemi di previsione di fenomeni calamitosi in ambito ferroviario;
- Esercitazioni, relativamente agli ambiti ferroviari di competenza;
- Formazione.

ART. 2

CONTRIBUTO DELLE PARTI

Nell'ottica di una proficua collaborazione e di un miglior coordinamento nelle fasi di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza, le parti si rendono reciprocamente disponibili a concordare ogni iniziativa utile a tale scopo. Di seguito vengono elencati i contributi delle parti.

a) Ferrovie Emilia-Romagna Srl:

1. assicura le informazioni specifiche riguardanti il sistema infrastrutturale, al fine della valutazione del rischio e per la predisposizione di scenari per l'emergenza;
2. predispone, in collaborazione con l'Agenzia e le strutture territoriali di Protezione Civile, attività esercitative sulle aree ferroviarie di competenza (anche in galleria);
3. fornisce all'Agenzia l'accesso, previo accordo e in relazione alla disponibilità, ai prodotti operativi realizzati per la previsione e prevenzione dei rischi che interessano l'infrastruttura ferroviaria;
4. fornisce e aggiorna i riferimenti (telefono, e posta elettronica) della Sala Operativa FER, allo scopo di rendere quanto più tempestiva

possibile l'azione di collegamento tra le strutture che operano a livello territoriale.

b) L'agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna:

1. assicura a FER la messa a disposizione delle informazioni in proprio possesso riguardanti i piani di Protezione Civile redatti a livello territoriale e le indicazioni in essi contenute con particolare riferimento a quelle necessarie in occasione di criticità che vedono coinvolti gli impianti e/o il traffico ferroviario;

2. rende disponibili a FER i prodotti del sistema di allertamento regionale ai fini di Protezione Civile ed ogni notizia utile che possa costituire, con l'evoluzione nel tempo, criticità per il regolare svolgimento del servizio del trasporto ferroviario;

3. rende disponibili dati e informazioni relativi ad eventi emergenziali (idraulico, idrogeologico, sismico, incendi boschivi, ecc.) che dovessero verificarsi in ambito regionale;

4. mette a disposizione di FER, qualora se ne ravvisi congiuntamente la necessità, una postazione per la gestione delle emergenze presso la Sala Operativa regionale di Protezione Civile;

5. rende disponibili a FER, in funzione dell'emergenza venutasi a creare, informazioni ed immagini raccolte dai propri sistemi, anche cartografici e di Web GIS, che possano essere di supporto alla gestione delle emergenze;

6. fornisce e aggiorna i riferimenti (telefono, e posta elettronica) della Sala Operativa regionale di Protezione Civile, allo scopo di rendere

quanto più tempestiva possibile l'azione di collegamento tra le strutture che operano a livello territoriale.

ART. 3

RUOLI E COMPITI DELLE PARTI

a) Le parti si danno reciprocamente atto che l'Agenzia opera a livello regionale e svolge sia un ruolo di indirizzo e coordinamento sia operativo, in accordo e sinergia con le Prefetture territorialmente competenti. Con particolare riguardo alle attività di previsione e gestione dell'emergenza, le parti svolgono i ruoli e compiti schematicamente descritti nella tabella di cui all'allegato I (ruoli e compiti).

b) Le parti concordano la necessità di mantenere un costante flusso di informazioni tra le sale operative, in particolar modo nel caso di evento emergenziale sulla rete ferroviaria di competenza.

c) In caso di allerta di protezione civile colore arancione per tipologie di rischio che possono interessare la rete ferroviaria, o quando ritenuto utile, l'Agenzia per il tramite del proprio centro operativo regionale prende contatto con i referenti FER interessati e concorda la loro partecipazione, anche a mezzo videoconferenza o comunicazione telefonica in modalità viva voce, al primo briefing meteo utile o ad un apposito aggiornamento presso il COR.

ART. 4

FORMAZIONE

L'Agenzia e FER potranno svolgere congiuntamente, qualora se ne ravvisi la necessità, attività di informazione, formazione e

accordo anche ad altri Enti (Prefetture, Città Metropolitana, Comuni e loro Unioni), in un'ottica di ottimizzazione dei flussi informativi e della redazione di opportuni protocolli informativi e operativi.

ART. 8

EFFICACIA E DURATA

Il presente accordo avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Le parti potranno in pieno accordo decidere di modificare in qualunque momento e per tutta la durata i contenuti del presente accordo. Inoltre, ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, in ogni tempo, dal presente accordo, dandone opportuno preavviso.

L'accordo potrà essere rinnovato previo scambio di reciproca manifestazione di volontà delle parti.

ART. 9

PROCEDURA OPERATIVA

a) Le modalità di comunicazione di eventuali criticità ed emergenze ferroviarie e di eventi sismici significativi (inclusa la trasmissione del modulo di comunicazione dell'evento di cui al successivo punto) saranno definite con una apposita procedura operativa concordata tra le parti;

b) Il modulo di comunicazione dell'evento dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Data e ora dell'evento;

- Tipologia dell'evento;

- Localizzazione dell'evento;

- Impresa ferroviaria e treno coinvolto (ove applicabile);

- Conseguenze;

- Indicazioni relative ad eventuali merci pericolose trasportate;

- Altri enti e amministrazioni coinvolte (con particolare riferimento alle strutture di emergenza).

ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati) e dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101/2018, ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'accordo stesso e per il tempo, a tale scopo, strettamente necessario. Ciascuna delle parti è comunque titolare autonoma per i trattamenti di rispettiva competenza.

ART. 11

CONTROVERSIE

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento del presente accordo, l'esame della stessa è rimandato al giudizio del Collegio arbitrale, costituito secondo la prassi, ai sensi del Codice di Procedura Civile.

ART. 12

REGISTRAZIONE

La registrazione del presente Protocollo d'Intesa è prevista, in caso di

uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile

Il Direttore _____

Per Ferrovie Emilia-Romagna Srl

Il Direttore Generale _____

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Allegato I - ruoli e compiti

FER	Agenzia
• Comunica prontamente al centro operativo regionale ogni evento critico che si manifesti sulla rete ferroviaria di competenza; • Gestisce l'emergenza ferroviaria sulla tratta di competenza; • Fornisce gli elementi informativi ai fini dell'intervento da parte del sistema di Protezione Civile per incidenti ferroviari di cui al terzo capoverso lett. a) art. 1 del presente accordo, al fine di un loro eventuale intervento, in sinergia con la propria struttura di emergenza aziendale e la governance; • Assicura un costante flusso informativo verso il centro operativo regionale dell'Agenzia, quale struttura di riferimento dell'autorità regionale di protezione civile.	• Gestisce, tramite l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, le attività di prevenzione e monitoraggio dei rischi naturali, mentre ARPAE, attraverso il Centro Funzionale Decentrato, cura la previsione e il monitoraggio, nonché il supporto tecnico-scientifico in emergenza; • Mantiene costanti contatti informativi con i soggetti istituzionali e, ove possibile, con i principali soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza, compreso il gruppo FSI e, in generale, i gestori di infrastrutture critiche; • Trasmette le allerte di protezione civile; • Comunica, appena disponibili, i dati forniti dall'INGV relativi ad eventi sismici significativi ($ML \geq 4.0$) verificatisi sul territorio regionale.